

## **TI\_GERICHTE 16.2001.96 vom 23. Mai 2002**

TI Tribunale d'appello, 2002-05-23, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_16.2001.96](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_16.2001.96)

FR: TI\_GERICHTE 16.2001.96 du 23 mai 2002

IT: TI\_GERICHTE 16.2001.96 del 23 maggio 2002

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Volltext**

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 23.05.2002  
16.2001.96

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 16.2001.00096 Lugano 23 maggio 2002 /rgc In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Chiesa, presidente, Cocchi e Giani segretaria: Petralli Zeni, vicecancelliera sedente per giudicare il ricorso per cassazione 12 dicembre 2001 presentato da \_\_\_\_\_ patr. dall'avv. \_\_\_\_\_ contro la sentenza 20 novembre 2001 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 25 ottobre 2000 nei confronti di \_\_\_\_\_ con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 6'000.- oltre accessori nonché il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dal convenuto al PE n. \_\_\_\_\_ dell'UE di Lugano, domande parzialmente accolte dal primo giudice, esaminati gli atti considerato in fatto e in diritto: che nel 1999 \_\_\_\_\_, cittadino italiano, che esercitava un'attività lavorativa dirigenziale in Italia, si è rivolto all'avv. \_\_\_\_\_ per ottenere informazioni sugli aspetti finanziari, assicurativi e fiscali di una sua eventuale occupazione nel nostro Paese, avendo ricevuto un'offerta di impiego che intendeva valutare attentamente; che fornita la consulenza richiesta, l'avv. \_\_\_\_\_ ha emesso il 14 dicembre 1999 la propria nota professionale per complessivi fr. 6'000.- (IVA compresa) di cui fr. 5'000.- a titolo di onorario, fr. 510.70 di spese vive e fr. 76.- per esborsi esenti da IVA (doc. L), importo che \_\_\_\_\_ non ha pagato; che con istanza 25 ottobre 2000 l'avv. \_\_\_\_\_ ha quindi adito le vie giudiziarie al fine di ottenere il pagamento della mercede rivendicata, pretesa alla quale il convenuto si è opposto ritenendo l'onorario esposto eccessivo rispetto alla consulenza da lui richiesta e fornita dall'avvocato; che con il querelato giudizio il segretario assessore, condividendo le contestazioni del convenuto in merito all'ammontare dell'onorario, lo ha ridotto a fr. 1'800.-, accogliendo così l'istanza limitatamente a fr. 2'560.-, le spese non essendo controverse; che con il presente tempestivo gravame l'avv. \_\_\_\_\_ insorge contro il giudizio pretorile, postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC: il ricorrente eccepisce innanzi tutto la nullità della sentenza per carenza di motivazione con particolare riferimento all'assenza di qualsiasi indicazione circa i motivi che hanno determinato la decurtazione del suo onorario, mentre nel merito rimprovera al segretario assessore di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie, ossia di non aver tenuto conto delle prove (documentali e testimoniali) che attestano la conformità dell'onorario con le prestazioni effettivamente svolte; che al ricorso la controparte non ha formulato

osservazioni; che prima di procedere all'esame delle censure d'arbitrio, dev'essere verificato il contenuto minimo della decisione impugnata, nell'ottica dell'art. 285 cpv. 2 lett. e CPC -applicabile alla procedura inappellabile in base al rinvio dell'art. 299 CPC- che prevede la nullità delle sentenze (art. 142 cpv. 1 lett. c CPC) che non contengono i motivi di fatto e di diritto che hanno indotto il giudice a determinarsi nel senso indicato; che per non incorrere in questa sanzione, il giudice deve spiegare, ancorché succintamente, perché si risolve a dar torto, totalmente o parzialmente, a una parte piuttosto che all'altra, essendo sufficiente ma necessario, per quanto riguarda i motivi di diritto, che il giudice indichi sommariamente le ragioni della sua decisione, riferendosi a disposizioni legali, regole professionali o usi commerciali ( Cocchi/Trezzini , CPC-TI, art. 285, m. 2), con l'osservazione che proprio laddove il giudice gode di un maggior margine d'apprezzamento, la motivazione dev'essere dettagliata ( Cocchi/Trezzini , op. cit., ibidem, m. 3); che, in concreto, accertato come la contestazione non attenesse all'esecuzione, né alla corretta esecuzione del mandato di consulenza (sentenza, pag. 2 in alto), compito del giudice era quello di stabilire se l'onorario controverso fosse conforme al mandato svolto dall'avvocato, con particolare riguardo ai parametri da questi adottati per il calcolo del suo credito: la tariffa oraria adottata e il conteggio delle ore; che al proposito il segretario assessore, ancorché affermi che la tariffa oraria di fr. 350.- porti a una sopravvalutazione almeno di talune prestazioni (menzionate a titolo di esempio: sentenza, pag. 3) e genericamente che la consulenza fornita non sia stata particolarmente impegnativa, non dà ragione della sua decisione di accogliere solo parte della domanda, ossia in misura di fr. 1'800.- invece di fr. 5'000.-; che, mentre si limita ad affermare che le obiezioni mosse dal convenuto alla fatturazione vanno condivise , pur facendo riferimento alle norme della TOA per il calcolo dell'onorario d'avvocato, non decide né quale tariffa oraria sarebbe stata conforme alle prestazioni fornite, né quante ore sarebbe bastate per svolgere adeguatamente il mandato (art. 10 TOA), così da giungere all'importo ammesso; che pertanto, come correttamente evidenziato dal ricorrente, la sentenza risulta priva di motivazione sufficiente, sconfinando peraltro nell'arbitrio; che l'accertata nullità della sentenza (art. 142 cpv. 1 lett. c CPC) esime la Camera dall'esame delle censure ricorsuali; che a dipendenza dell'esito del gravame e della particolarità della fattispecie, non si prelevano spese né tassa di giustizia, né possono essere assegnate ripetibili (I CC TF 5.5.1997 in re avv. C./M.). Motivi per i quali, richiamati per le spese gli art. 148 segg. CPC pronuncia: 1. La sentenza 20 novembre 2001 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 è nulla. 2. Non si prelevano spese, né tassa di giustizia. 3. Intimazione: - \_\_\_\_\_ Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3. Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello Il presidente La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.